

Testamento olografo

Come noto, varie sono le forme di negozi mortis causa presenti nel nostro ordinamento. Quella olografa si configura quale tipologia più semplice di atto di ultima volontà, atteso che non è richiesta la presenza di alcuno (né di un notaio, né dei testimoni), essendo sufficiente allo scopo che il soggetto interessato rediga la scheda di proprio pugno per intero, datandola e sottoscrivendola.

Sul punto è stato rimarcato che il testamento olografo è una "scrittura privata per la quale non basta l'autografia della sottoscrizione ma occorre altresì quella del contenuto e della datazione".

Le richiamate caratteristiche fanno sì che tale testamento sia frequentemente usato, stante alcuni evidenti vantaggi di cui può giovare il suo autore.

Si pensi, a voler esemplificare, all'assenza di pesi di natura economica e all'assoluta riservatezza che potrebbe per volontà del testatore conferirsi alla singola vicenda.

Al contempo, l'atto di ultima volontà può essere consegnato dal testatore in vita a un notaio, a un avvocato ovvero a un altro professionista o ancora a una persona stimata dal testatore, giusta un deposito c.d. fiduciario.

Per permettere con certezza al testamento olografo disciplinato dall' art. 602 c.c. di produrre effetti, occorre che ciascun elemento, pure formale, normativamente richiesto per la validità dell'atto medesimo sia reso con le determinate caratteristiche di legge.

I dati strutturali, essenziali e imprescindibili del testamento olografo sono **l'autografia** del soggetto disponente e **la datazione e la sottoscrizione** dell'autore delle ultime volontà.

Quanto al primo indicato requisito si vuole che il documento debba essere redatto per iscritto interamente di proprio pugno dal testatore.

L'autografia si reputa finalizzata ad accertare la provenienza del testamento dalla persona del testatore e così ad assicurare l'autenticità dell'atto,

Lo scritto deve possedere il carattere della personalità, onde permettere la riconduzione del documento al testatore, e quello dell'abitudine, ugualmente utile ad accertare l'identità dell'autore dello scritto medesimo sulla base della normale grafia utilizzata dallo stesso.

Non è previsto quale requisito formale del testamento olografo la leggibilità della grafia, anche se tale aspetto risulta comunque in concreto decisivo, atteso che se l'atto non dovesse essere decifrabile risulterebbe negato il riconoscimento delle ultime volontà dello scrivente, pur in assenza di un vizio di forma.

La sottoscrizione è l'altro principale requisito di forma richiesto ai fini della validità dell'atto, come si evince dal combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c.

Per sottoscrizione s'intende l'apposizione del proprio nome alla fine del negozio testamentario, così da chiudere l'atto.

“La sottoscrizione del testamento olografo, richiesta dell'art. 602 c.c. in modo distinto ed autonomo rispetto all'olografia, risponde all'esigenza che vi sia assoluta certezza oltre che della riconducibilità delle disposizioni testamentarie alla persona del testatore, anche del fatto che quest'ultimo, dopo aver vergato interamente di propria mano tali disposizioni, se ne sia assunta la paternità e la responsabilità in modo inequivocabile. Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo non sono, perciò, ovviabili da firme che, non apposte sulla scheda testamentaria, non siano sufficienti a collegare logicamente e sostanzialmente lo scritto della scheda con quello che reca la firma”

Cassazione civile, 01/12/2000, n. 15379

“Le norme secondo cui, a pena di nullità del testamento olografo, la sottoscrizione va apposta alla fine delle disposizioni di ultima volontà devono essere interpretate

valutando le particolari necessità ed esigenze della fattispecie concreta, per cui la firma su un margine laterale della scheda testamentaria può adempiere la funzione della sottoscrizione se la pagina non presenta in calce alle disposizioni stesse lo spazio necessario per apporvela.

Cassazione civile, 28/10/2003, n. 16186

“Il requisito della sottoscrizione del testamento olografo si pone in termini distinti da quello dell'autografia delle disposizioni in esso contenute, attestando quest'ultima l'assoluta certezza della loro riferibilità al testatore e garantendo il primo la inequivocabile paternità e responsabilità del testatore nel disporre del suo patrimonio, senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto in tempi diversi.”

Cassazione civile, 23/06/2005, n. 13487

Altro requisito prescritto è quello della **data**. A tale elemento si fa più volte riferimento nell'art. 602 c.c.

L'imperativo del legislatore si traduce nella richiesta dell'**indicazione specifica del giorno, mese e anno di redazione del documento, risultando la stessa altrimenti incompleta**

Occorre che essa sia inserita all'interno della scheda testamentaria e non, ad esempio, sul plico contenente l'atto.

Nel testamento olografo, la data, avendo solo la funzione di indicare il momento di manifestazione della volontà del testatore, non rientra fra le disposizioni di ultima volontà, per cui essa non deve necessariamente precedere la sottoscrizione.

Cassazione civile, sez. II, 03/09/2014, n. 18644

“L'indicazione della data di redazione della scheda testamentaria è richiesta dall'art. 602 comma 1 c.c., al fine della validità del negozio. Per questo, in base al

combinato disposto degli art. 602 e 606 comma 1 c.c., l'assenza della data nel testamento olografo è causa di annullabilità del negozio ed ogni indagine sulla rilevanza dell'accertamento sul tempo della "testamenti factio" è preclusa."

Cassazione civile, 08/06/2001, n. 7783

Non appare necessaria, invece, la dicitura del luogo. Alla luce della disposizione portata dall'art. 602, comma 3, c.c., la data risulta quale "requisito formale di serie B" (21), in quanto la carenza di siffatto dato non dovrebbe (tendenzialmente) pregiudicare la iniziale validità dell'atto ovvero non dovrebbe comportare la nullità del negozio.

L'art. 606 c.c. individua i casi in ordine ai quali viene comminata la nullità del testamento e dispone per ogni altro difetto la annullabilità dell'atto medesimo.

Orbene, il primo comma della richiamata previsione codicistica è dedicato a ipotesi di nullità, che in tal modo vengono rese tassative. Ne deriva che la mancanza dell'autografia ovvero della sottoscrizione implicano la nullità del testamento olografo, mentre la mancanza della data comporterebbe la sola annullabilità.

l'intervento dei terzi nella redazione del testamento olografo

Sul punto la Cassazione ha statuito:

“Nel testamento olografo, se la data non è stata omessa, ma apposta ad opera di terzi durante la redazione del documento, il testamento è non annullabile, ma nullo per difetto di complessiva autografia, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione, la quale va esclusa ogni volta un terzo abbia scritto anche una sola parola durante la confezione del negozio mortis causa. Peraltro, l'intervento del terzo, qualora sia avvenuto in epoca successiva alla redazione, non invalida il negozio mortis causa se è comunque possibile accertare la volontà originaria e genuina del de cuius

Cassazione civile, 29/10/2018, n. 27414

“La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola "lasciare", in sostituzione della parola cancellata "donare"), senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio "utile per inutile non vitiatur”

Cassazione civile, 10/09/2013, n. 20703

Ne consegue che alla stesura dell'atto non dovrebbe partecipare altra persona al di fuori del testatore.

Non sono mancate analisi sulla sorte di testamenti olografi nei quali erano presenti segni o aggiunte non apposti dal soggetto autore delle disposizioni di ultima volontà, ben potendo il problema trovare soluzioni diverse in ragione delle specifiche connotazioni dei concreti casi.

“Il principio dell'autografia di cui all'art. 602 c.c. non impedisce che nell'ambito dello stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo dopo la sottoscrizione del testatore, e quindi collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria, che, come tali, non possono invalidare la scheda autonomamente redatta dal testatore. La nullità del testamento olografo per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà vi sia stata l'inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore.”

Cassazione civile, 31/05/2012, n. 8753

Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l'annullamento per carenza dell'olografia opera - in presenza di un intervento di terzi - anche quando vi sia stata l'aggiunta di una sola parola, a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l'esistenza, all'interno del testo, di un inciso apocrifo - peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni - non potesse far venire meno il requisito dell'olografia, per di più in assenza di prova che l'autore dell'aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento).

Cassazione civile, sez. II, 03/11/2008, n. 26406

Incapacità naturale

“La prova dell'incapacità naturale del testatore può essere fornita con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretto da congrue argomentazioni esenti da vizi logici e da errori di diritto; infatti, anche in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato da chi ne abbia interesse con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso perché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale,

immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni”

Tribunale Bologna, sez. III, 16/11/2021, n. 2726

È valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della redazione della scheda testamentaria contestata, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi. Lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all'atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d'insieme della vita del testatore come un portato dell'asserita costante e irrimediabile instabilità di quest'ultimo”

Cassazione civile, 4/3/2020 n. 6079

“Laddove nonostante la malattia il testatore non abbia perduta la capacità di autodeterminarsi ovvero la capacità di porre in essere atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, la prova di un eventuale stato di incapacità naturale del testatore ai sensi dell'art. 428 c.c. è a carico della parte che chiede l'annullamento del testamento e non, invece, a carico del convenuto”.

Cassazione civile, 22/01/2019, n. 1682

“n tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare

la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”.

Cassazione civile, 19/02/2018, n. 3934

“In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore è indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi a causa di un'infermità transitoria o permanente.”

Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, n. 12691

Per aversi incapacità naturale del testatore non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato - come frequentemente avviene nel caso di grave malattia - ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, essendo regola la capacità di agire del soggetto e dovendo, pertanto, la sua incapacità - che costituisce un'eccezione - essere provata in modo serio e rigoroso.

Cassazione civile, sez. II, 22/03/1985, n. 2074

Falsità del testamento.

“La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell'atto in quanto trattasi di atto "inesistente" e non semplicemente nullo. In tal caso, dunque, non è configurabile la previsione di cui all'articolo 590 del Cc secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da

chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato a essa volontaria esecuzione. Ad affermarlo è la cassazione accogliendo il ricorso di un figlio della de cuius contro il padre e i due fratelli i quali, ritenendo di seguire la volontà della defunta, avevano dato esecuzione a una scheda testamentaria falsa - in quanto realizzata da uno dei figli - che disponeva in favore di alcuni dei beni immobili. Per la Suprema corte, nella fattispecie, la riconosciuta non autenticità della scheda mette fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall'articolo 590 del codice civile, senza che abbia "alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l'indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta".

Cassazione civile, 28/05/2020, n. 10065

**Azione di riduzione
Art, 536 e seg.c.c.**

Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell'ambito della medesima categoria, occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari.

Cassazione civile, sez. un., 09/06/2006, n. 13429

“Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione

assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.

Cassazione civile, 22/8/2018 n. 20971

Colui che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la quota di riserva, che assume lesa da una donazione fatta dal de cuius, esperisce una azione di riduzione, di natura personale e quindi soggetta al termine ordinario di prescrizione, decorrente dal momento dell'apertura della successione, e non una petitio hereditatis, poiché il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo lo esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituto.

Cassazione civile, 08/09/2021, n. 24169